

- 2) In caso di risposta affermativa, se la direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, e segnatamente il suo art. 4, n. 1, primo trattino, debba essere interpretata nel senso che essa obbliga detto Stato membro a considerare integralmente deducibile la distribuzione degli utili, che una società di questo Stato membro riceve dalla società figlia con sede in un altro Stato membro, dall'importo degli utili del periodo d'imposta e a considerare la perdita che ne deriva trasferibile ad un altro periodo d'imposta.
- 3) Se, nel caso in cui la detta direttiva 90/435/CEE debba essere interpretata nel senso che il regime belga è in contrasto con il suo art. 4, n. 1, primo trattino, per utili distribuiti alla società madre belga da una società affiliata con sede nell'UE, si debba dichiarare che la citata disposizione della direttiva osta anche all'applicazione del regime belga vertente sugli utili distribuiti ad una società madre belga da una società figlia belga allorché, come nella fattispecie in esame, il legislatore belga in sede di trasposizione della direttiva in diritto belga, ha deciso di trattare situazioni puramente interne allo stesso modo delle situazioni disciplinate dalla direttiva ed ha pertanto adattato la normativa belga alla direttiva anche per situazioni puramente interne.
- 4) Se l'art. 43 del Trattato CE osti ad un regime normativo di uno Stato membro ai sensi del quale, per le imposizioni a cui è assoggettato il reddito societario, l'esenzione applicabile agli utili distribuiti ad una società in un esercizio fiscale dalla sua società affiliata, avente sede in un altro Stato membro, viene limitata nel primo Stato membro sino alla concorrenza dell'importo degli utili realizzati nell'esercizio fiscale in cui ha avuto luogo la distribuzione degli utili (previa deduzione di determinati elementi elencati dalla legge), mentre sarebbe possibile un'esenzione totale per gli utili distribuiti ove siffatta società avesse istituito una sede stabile nell'altro Stato membro.

(<sup>1</sup>) GU L 225, pag. 6.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 31 luglio 2007 — K-1 Sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy**

(Causa C-502/07)

(2008/C 22/55)

*Lingua processuale: il polacco*

**Giudice del rinvio**

Naczelny Sąd Administracyjny

**Parti**

*Ricorrente:* K-1 Sp. z o.o.

*Convenuto:* Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'art. 2, nn. 1 e 2, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE (<sup>1</sup>) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari in combinato disposto con l'art. 10, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (<sup>2</sup>), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme escluda la possibilità di imporre un obbligo al soggetto passivo dell'imposta sulle merci e sui servizi di pagare il debito d'imposta supplementare di cui all'art. 109, nn. 5 e 6, della legge 11 marzo 2004 relativa all'imposta sulle merci e sui servizi (omissis) qualora sia accertato che il soggetto passivo dell'imposta sulle merci e sui servizi ha indicato nella dichiarazione presentata al fisco un importo del rimborso della differenza fiscale o del rimborso dell'imposta a monte superiore all'importo dovuto;
- 1) se le «misure particolari» ai sensi dell'art. 27, n. 1 della sesta direttiva del Consiglio, 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme possano, in considerazione del loro carattere e delle loro finalità, consistere nella possibilità di imporre al soggetto passivo un debito d'imposta supplementare, fissato con decisione di un'autorità tributaria, qualora si constati il fatto obiettivo della dichiarazione da parte del soggetto passivo di un importo troppo basso del debito stesso o un importo troppo elevato del rimborso della differenza fiscale o un importo troppo elevato del rimborso dell'imposta a monte.
- 2) Se la facoltà prevista all'art. 33 della sesta direttiva del Consiglio, 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme includa il diritto di introdurre il debito d'imposta supplementare previsto all'art. 109, nn. 5 e 6, della legge 11 marzo 2004, relativa all'imposta sulle merci e sui servizi. (omissis)

(<sup>1</sup>) GU 71, pagg. 1301-1303.

(<sup>2</sup>) GU L 145, pagg. 1-40.